



TRIBUNALE di FIRENZE

Sezione Protezione Internazionale Civile

Nel procedimento sommario iscritto al n. [REDACTED], promosso da:

[REDACTED] nata a Firenze (Italia) il [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Petrini giusto mandato in atti

RICORRENTE

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore con Avvocatura dello Stato

RESISTENTE

*** **

Il Giudice onorario dott.ssa Micaela Picone, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22 novembre 2019, pronuncia la seguente

ORDINANZA

Nel proprio atto introduttivo depositato in cancelleria il 12 luglio 2019 la sig.ra [REDACTED] ha esposto di essere nata in Italia da genitori di etnia rom, cittadini dell'allora Repubblica Federale della Jugoslavia; di essere sempre vissuta in Italia, per lo più nella provincia di nascita ovvero Firenze; di aver ottenuto nel 2004 l'ultimo passaporto dalla Repubblica di Jugoslavia, con validità decennale e scadenza al 05.02.2014, nel quale si attesta la cittadinanza iugoslava. Da tale ultima data né la Repubblica di Montenegro, né quella di Serbia, nate dopo l'ennesima scissione dei Paesi balcanici, hanno riconosciuto la [REDACTED] me propria cittadina. La ricorrente precisa altresì di convivere stabilmente more uxorio con cittadino serbo e



di avere ha due figli minori, entrambi cittadini serbi come il padre, nati e residenti in Italia; di lavorare con contratto a tempo indeterminato presso una pelletteria di [REDACTED] e di aver percepito nel 2017 un reddito imponibile pari a € [REDACTED]

Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto del ricorso.

*** **

In punto di diritto si osserva come l'apolidia può essere definita la condizione giuridica in cui si trovi la persona priva di qualsiasi cittadinanza, per cause varie, che possono dare origine alla apolidia originaria (di colui il quale nasce privo di qualsiasi cittadinanza), o alla apolidia derivata (di colui il quale, per un evento successivo alla nascita, perda la sua cittadinanza senza acquistarne alcun'altra) non essendo munito né di garanzie equipollenti a quelle della cittadinanza né di protezione speciale da parte degli organismi internazionali.

Si sottolinea poi come il rinvio effettuato dall'art.10 Cost. alle norme ed ai trattati internazionali per la regolamentazione della condizione giuridica dello straniero consente di individuare, nell'art.1 della Convenzione di New York del 28 settembre 1954, in assenza di una legge primaria che regoli l'accertamento in sede amministrativa dello status di apolide, l'unica disciplina regolamentatrice del suddetto status; l'Italia ha ratificato e dato esecuzione, con legge n. 306/62, alla citata Convenzione così accogliendo nel proprio ordinamento i principi elaborati in materia in seno alla Organizzazione delle Nazioni Unite.

Quanto alla dimostrazione della condizione di apolide, per giurisprudenza unanime è stata ritenuta sufficiente una prova indiziaria, non potendo essere addossata al richiedente la prova "diabolica" che nessuno Stato lo considera suo cittadino, poiché tale prova verrebbe ad investire l'ordinamento giuridico di tutti gli Stati, con rinnovo all'infinito, per verificare che, nelle more del procedimento, non si sia prodotto alcun fatto nuovo da cui possa dipendere l'acquisto di una qualsiasi cittadinanza.



Si ritiene così sufficiente che l'interessato provi di non essere cittadino di quegli Stati con i quali ha intrattenuto rapporti significativi e dunque che, in concreto, dimostri di avere perso la cittadinanza dello Stato di origine e quella dello Stato di ultima residenza e di non avere acquistato né la cittadinanza dello Stato di ultima residenza né la cittadinanza italiana, mentre sarà onere dell'amministrazione convenuta provare eventuali circostanze impeditive al riconoscimento dello status.

Tale rilievo consente di limitare l'oggetto del giudizio alla verifica della possibilità di considerare l'attrice cittadina italiana o cittadina della ex Jugoslavia, ovvero della Serbia o del Montenegro, non essendo emersi ulteriori Stati con i quali la stessa abbia intrattenuto collegamenti e/o rapporti significativi.

Tanto osservato, nel merito della domanda si rileva che l'attrice, per circostanza documentale e non contestata, è nata a Firenze da genitori di etnia rom e cittadini dell'allora Repubblica Federale della Jugoslavia.

L'art. 249 della Costituzione della Repubblica socialista prevedeva la doppia cittadinanza con prevalenza del principio dello ius sanguinis quella della Federazione e quella di una delle sei repubbliche federate (che non aveva rilievo internazionale). Nella Successiva Repubblica Federale di Jugoslavia, sorta nel 1992 - che limitava la sua sovranità a alla Serbia incluso il Kosovo e Montenegro- veniva normalmente riconosciuta la cittadinanza alle persone già cittadini della federazione socialista che dei residenti fuori confine. Nel 1996 è nata la Repubblica di Serbia e Montenegro e, dal 2006, si è completata la disgregazione della federazione socialista in concomitanza con la nascita degli stati indipendenti di Bosnia, Croazia, Slovenia, Macedonia, Serbia e Montenegro (ancora Belgrado e neppure vari stati UE riconoscono l'autonomia del Kosovo).

La ricorrente è nata in Italia da cittadini ROM appartenenti alla ex Jugoslavia ed ha depositato certificazione sia dell'Ambasciata della Repubblica Serba che di quella del Montenegro (doc.ti 3 e 4) da cui risulta che la stessa non è cittadina di quegli Stati.



Le costituzioni e le leggi sulla cittadinanza di tali Stati distinguono, di regola, tra i nati prima e dopo la loro entrata in vigore consentendo di norma per i primi l'acquisto per nascita subordinatamente alla condizione di avere avuto almeno un genitore cittadino.

Ne consegue che parte ricorrente, nata nel 1990, avrebbe diritto ad ottenere la cittadinanza serba (o montenegrina essendo peraltro consentita in questo caso la doppia cittadinanza) laddove dimostri la nazionalità serba dei propri ascendenti cosa che nella fattispecie non si può pretendere dal momento che gli stessi sono di rom ed è noto come gli Stati nati dalla dissoluzione dell'ex Jugoslavia in alcuni casi non hanno riconosciuto i membri di tale etnia come loro cittadini per diversi motivi: distruzione degli uffici anagrafici di registrazione, nascita in uno Stato e residenza in un altro prima del trasferimento in Italia, cambio di maggioranza etnica nel precedente luogo di residenza successivamente alla risoluzione del conflitto, mancata ottemperanza al servizio militare, scelta politica del nuovo Governo etc.

Inoltre la ricorrente ha dimostrato di non essere in possesso dei requisiti per richiedere la cittadinanza della Repubblica di Serbia (art. 6 ed art. 23 di cui alla legge 135/2004) né di quella della Repubblica di Montenegro (Legislazione Montenegrina nella versione consolidata del 15/08/2016) in quanto il paese di nascita dei genitori non esiste più a seguito delle note vicende politiche che hanno comportato la dissoluzione della Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia e la successiva costituzione di autonomi stati indipendenti mentre le altre ipotesi contemplate dalla medesima normativa sono da escludere radicalmente in presenza di un soggetto che è nato in Italia e che non risulta avere mai lasciato stabilmente il paese né aver avuto la residenza in Serbia o in Montenegro.

Le spese, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, possono rimanere integralmente compensate tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando,



- dichiara l'apolidia di, [REDACTED] nata a Firenze (Italia) il [REDACTED];
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Firenze, li 2 febbraio 2020

Il Giudice

Dott.ssa Micaela Picone

 pdfelement

